



Statuto USCI approvato nella assemblea ordinaria dell'11 maggio 2006

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. L'Unione Statistica dei Comuni Italiani, indicata in seguito come USCI, è una Associazione senza fini di lucro costituita a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. L'USCI riconosce fra i precursori della propria attività l'Unione Statistica delle Città Italiane costituita il 25 maggio 1907.

Art. 2 – FINALITÀ

1. L'USCI osserva i principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.
2. L'USCI conforma la propria attività ai principi della statistica ufficiale ed al rispetto dei codici deontologici della ricerca statistica e scientifica.
3. Le principali finalità dell'USCI sono:
 - a. favorire, sviluppare e divulgare la cultura statistica, promuovere la realizzazione dei sistemi informativi statistici e le attività di ricerca ed analisi statistiche presso le autonomie locali;
 - b. promuovere la collaborazione, gli scambi informativi e il confronto di esperienze, per migliorare la produzione, la diffusione e l'impiego dell'informazione statistica ufficiale a livello locale;
 - c. offrire supporto, formazione e consulenza tecnica ed organizzativa, in campo statistico;
 - d. rappresentare gli uffici comunali di statistica nell'ambito del sistema Statistico Nazionale;
 - e. promuovere lo sviluppo e l'integrazione del Sistema Statistico Nazionale;
 - f. sviluppare rapporti di collaborazione con altre Associazioni operanti nel campo delle autonomie locali, della statistica e della ricerca, a livello nazionale e internazionale, in particolare con l'ANCI, con l'ISTAT e con altri enti pubblici.

Art. 3 - SOCI

1. I soci si riconoscono nelle finalità dell'USCI e sono tenuti al loro perseguimento.
2. I soci possono essere di due categorie:
 - a. Ordinari
 - b. Sostenitori
3. Possono essere soci ordinari:
 - a. i comuni, rappresentati dai responsabili degli uffici comunali di statistica;
 - b. gli uffici di statistica associati, costituiti ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti, rappresentati dai rispettivi responsabili; l'ufficio associato dispone di un unico voto nella vita dell'USCI.
4. Possono essere soci sostenitori:
 - a. studiosi, ricercatori e professionisti che operano nel campo della statistica



Statuto USCI approvato nella assemblea ordinaria dell'11 maggio 2006

- b. coloro che rivestono od abbiano rivestito posizioni di responsabilità presso uffici di statistica delle autonomie locali.
 - c. imprese private
 - d. istituzioni finanziarie
 - e. gli enti che operano nel campo delle autonomie locali (province, consorzi, comprensori, circondari, comunità montane ed isolate)
 - f. gli enti economici locali (camere di Commercio, enti turistici, ecc.)
 - g. gli enti pubblici economici
 - h. enti ed istituti di ricerca, associazioni, società che operano o hanno interessi in campo statistico
 - i. associazioni con le quali l'USCI abbia stipulato intese e protocolli di collaborazione
5. Le quote di associazione dei soci ordinari sono correlate alla numerosità della popolazione legale del comune socio.
 6. Per gli uffici di statistica associati, costituiti ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti la quota di adesione è stabilita in base alla somma delle popolazioni legali dei singoli comuni.
 7. Per i soci sostenitori le quote di associazione saranno determinate dal Comitato di Direzione.
 8. La qualità di socio si perde per:
 - a. revoca, con atto formale, dell'organo competente dell'ente o impresa;
 - b. cessazione dell'ente, impresa, associazione;
 - c. dimissioni;
 - d. comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione o che comunque causino danno all'USCI
 9. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e all'accesso agli atti dell'USCI.

Art. 4 – ORGANI

1. Gli organi dell'USCI sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Comitato di Direzione;
 - d. il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ordinario esprime un solo voto (indipendentemente dall'ampiezza e dal numero degli enti rappresentati).
3. È ammessa la delega fra i soci ordinari, purché in forma scritta anche per via telematica. Ogni socio può disporre di non più di due deleghe.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice sulle seguenti materie:
 - a. elezione degli organi sociali e dei loro componenti;
 - b. piano annuale di attività;
 - c. bilanci consuntivi e preventivi;



Statuto USCI approvato nella assemblea ordinaria dell'11 maggio 2006

- d. determinazione delle quote sociali, su proposta del Comitato di Direzione;
 - e. riesame del rifiuto di iscrizione e della radiazione dei soci;
 - f. delega di funzioni proprie al Comitato di Direzione, con esclusione delle modifiche statutarie, l'approvazione dei bilanci ed il piano di attività;
 - g. gli atti proposti dal Comitato di Direzione in sede di ratifica.
5. L'Assemblea, con la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto al voto e a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, delibera sulle seguenti materie:
- a. revoca del Presidente;
 - b. revoca di uno o più membri degli organi sociali;
 - c. modifiche allo statuto;
 - d. scioglimento dell'USCI;
 - e. utilizzazione del patrimonio dell'Associazione.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvare i bilanci preventivo e consuntivo.
7. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo avviso raccomandato o fax, od anche per via telematica, spedito dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni naturali consecutivi prima della data dell'Assemblea.
8. L'Assemblea viene convocata per decisione del Presidente, o su richiesta del Comitato di Direzione o di un terzo dei soci.
9. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione in prima convocazione e di quella in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo e non oltre 6 (sei) ore dopo la prima convocazione.
10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando, in proprio o per delega, siano presenti la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo degli aventi diritto al voto.
11. L'Assemblea nomina un presidente scelto tra i soci ordinari presenti.

Art. 6 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei soci ordinari ed è il legale rappresentante dell'USCI di fronte ai terzi e in giudizio.
2. L'elezione del Presidente avviene nella stessa assemblea nella quale si elegge il Comitato di Direzione. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente:
 - a. presiede il Comitato di Direzione con diritto di voto;
 - b. coordina l'attività degli organi sociali;
 - c. predispose il piano annuale delle attività dell'Associazione;
 - d. in casi di urgenza, impegna risorse finanziarie dell'Associazione per un ammontare fino al 5% (cinque) delle uscite dell'ultimo bilancio approvato e, previa autorizzazione del Comitato di Direzione, fino al 20% (venti);
 - e. conserva la documentazione, anche in copia, di tutti gli atti dell'USCI;
 - f. nomina, all'interno del Comitato di Direzione, uno o più Vice – Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie che, in caso di impedimento, ne assume le funzioni;
 - g. conferisce a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti;



Statuto USCI approvato nella assemblea ordinaria dell'11 maggio 2006

- h. predisporre la realizzazione di iniziative di diffusione e comunicazione;
 - i. è responsabile dell'offerta consulenziale e formativa dell'USCI e ne delega la gestione;
 - j. è responsabile della funzione di tesoreria e ne delega la gestione;
4. Il Presidente si avvale di una segreteria della quale possono far parte anche soci sostenitori. La Segreteria è eletta dalla assemblea contemporaneamente all'elezione del Presidente. Può essere integrata nella sua composizione nel corso del mandato. Alla segreteria possono essere affidate dal Presidente deleghe per specifiche attività tra quelle di cui al punto 3, lettere da g. a j..

Art. 7 - COMITATO DI DIREZIONE

1. Il Comitato di Direzione è l'organo esecutivo dell'USCI.
2. Il Comitato è composto da almeno 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea fra i rappresentanti dei soci ordinari ed è presieduto dal Presidente.
3. Il Comitato dura in carica 3 (tre) anni. I singoli membri sono rieleggibili.
4. Il Comitato può cooptare, nel corso del mandato triennale, fino a tre nuovi membri tra i soci ordinari, anche in più riprese. Le decisioni relative sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e devono essere ratificate nella prima assemblea utile.
5. Ogni membro del Comitato di Direzione si impegna in specifiche attività in base alla propria professionalità ed esperienza.
6. Il Comitato di Direzione:
 - a. delibera le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo da presentare all'Assemblea;
 - b. delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - c. delibera, su proposta del Presidente, il piano annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. dà attuazione al piano delle attività approvato dall'Assemblea;
 - e. coordina le attività delle strutture territoriali di cui al successivo art. 9;
 - f. adotta regolamenti attuativi del presente statuto e ne fornisce interpretazioni autentiche, in particolare inerenti le seguenti materie:
 - I. la disciplina per l'acquisizione e la perdita della qualità di socio
 - II. l'articolazione dei criteri per la determinazione delle quote associative
 - III. le modalità di partecipazione, delega ed esercizio del voto nell'Assemblea e nel Comitato stesso
 - IV. il funzionamento delle strutture territoriali
 - V. le attività di formazione
 - g. promuove l'adesione di nuovi soci;
 - h. in casi di urgenza, autorizza il Presidente ad impegnare risorse dell'Associazione per un ammontare compreso tra il 5% (cinque) e il 20% (venti) del totale delle uscite dell'ultimo bilancio approvato;
 - i. in casi di urgenza, può deliberare surrogando l'Assemblea, cui deve sottoporre in sede di ratifica quanto deciso alla prima convocazione utile, ad esclusione dell'approvazione dei bilanci, del piano di attività e delle materie per le quali è prevista la maggioranza qualificata dell'Assemblea.



Statuto USCI approvato nella assemblea ordinaria dell'11 maggio 2006

7. Il Comitato delibera con la maggioranza semplice dei presenti.
8. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l'anno.
10. Il Comitato di Direzione è convocato dal Presidente a mezzo avviso raccomandato o fax, od anche per via telematica, spedito almeno 15 (quindici) giorni naturali consecutivi prima della data della riunione, ad eccezione di casi di estrema urgenza.
11. Su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato, il Presidente convoca il Comitato di Direzione con le medesime modalità.
12. Di norma i verbali delle sedute del Comitato sono resi pubblici ai soci tramite il sito web dell'USCI. Il Comitato decide su quali argomenti adottare misure di riservatezza.

Art. 8 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei conti verificano la gestione contabile dell'Associazione e presentano ad ogni Assemblea una relazione sulla gestione economica dell'Associazione.
2. I Revisori sono eletti dall'Assemblea, in numero di 5 (cinque), di cui tre effettivi e due supplenti e durano in carica tre anni.
3. In caso di dimissioni o impedimento di un effettivo, subentra il supplente più anziano.
4. La prima assemblea provvede all'integrazione del collegio sino al termine naturale di scadenza.
5. I Revisori sono rieleggibili.

Art. 9 - STRUTTURE TERRITORIALI DELL'USCI

1. Allo scopo di promuovere attività e iniziative nei confronti degli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale presenti a livello territoriale e al fine di rafforzare l'associazione a livello territoriale, possono essere organizzate strutture locali dell'Associazione, di norma a livello regionale, che concorrono alla formazione del piano annuale delle attività, nel quale debbono essere previsti specifici finanziamenti.
2. Le strutture territoriali, in particolare, dovranno sviluppare collaborazioni con le strutture regionali dell'ISTAT, con le Regioni e con le strutture regionali dell'ANCI, anche in relazione alla realizzazione dei SISTRAR (Sistemi Statistici Regionali).
3. Alle strutture territoriali partecipano tutti i soci operanti nel territorio di competenza.
4. Il Comitato di Direzione regola il funzionamento delle strutture territoriali e le figure di responsabilità, anche con disposizioni differenziate, scelte tra i soci ordinari.

Art. 10 - FORMAZIONE

1. L'USCI considera la formazione in campo statistico e degli operatori della statistica ufficiale uno strumento essenziale per lo sviluppo della funzione statistica in ambito territoriale e per l'efficienza e la coesione del Sistema Statistico Nazionale.
2. L'USCI realizza attività formativa e collabora con Istat e con altre Associazioni aventi finalità similari per lo sviluppo di progetti congiunti.



**Statuto USCI approvato nella assemblea
ordinaria dell'11 maggio 2006**

Art. 11 – RISORSE FINANZIARIE

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, l'USCI utilizza le seguenti risorse:
 - a. le quote associative;
 - b. i contributi di enti o istituzioni;
 - c. i frutti del patrimonio dell'Associazione;
 - d. altri proventi per servizi resi ai soci ed a terzi.
2. Non possono essere impiegate risorse a fini speculativi o in attività finanziarie nelle quali abbiano interesse componenti degli organi sociali.
3. Gli incarichi assegnati ai soci e ai membri degli organi sociali in rappresentanza dell'USCI sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le spese sostenute.
4. Non rientrano in questa fattispecie gli incarichi professionali o quelli che comportano prestazioni professionali, ancorché ottenuti in forza dell'appartenenza all'USCI.

ART. 12 – NORMA FINALE

1. Il presente statuto abroga e sostituisce i precedenti
2. Per quanto non previsto si rinvia alle norme del codice civile e alla legislazione vigente